



COMUNE DI DUINO AURISINA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO
PATRIMONIALE E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE
IN STRUTTURE ATTREZZATE**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 27.01.2021 ed emendato con
Emendamento prot. 1196 dd. 25.01.2021

PARTE PRIMA DISCIPLINA GENERALE.....	4
ART. 1 - Oggetto del regolamento.....	4
ART. 2 - Classificazione del Comune.....	4
ART. 3 - Le tariffe.....	5
ART. 4 - Suddivisione del territorio in zone.....	5
PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO.....	6
TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	6
ART. 5 - Presupposto del canone unico.....	6
ART. 6 - Soggetti passivi.....	6
ART. 7 - Esclusioni.....	6
ART. 8 - Riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari.....	7
ART. 9 - Esenzioni dal canone.....	7
ART. 10 - Modalità di dichiarazione.....	9
ART. 11 - Versamento del canone.....	9
ART. 12 - Funzionari responsabili.....	10
TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI.....	10
CAPO I – LE OCCUPAZIONI.....	10
ART. 13 - Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità.....	10
ART. 14 - Determinazione del canone per le occupazioni.....	10
ART. 15 - Tariffa per le occupazioni sottosuolo.....	10
ART. 16 - Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità....	11
CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	11
ART. 17 - Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni.....	11
ART. 18 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.....	11
TITOLO III - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.....	12
CAPO I – LE OCCUPAZIONI.....	12
ART. 19 - Domanda di concessione.....	12
ART. 20 - Autorizzazione ai lavori.....	12
CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	12
ART. 21 - Domanda e documentazione.....	12

ART. 22 - Dichiarazioni.....	12
ART. 23 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni.....	13
CAPO III - LE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	13
ART. 24 - Pubbliche affissioni.....	14
ART. 25 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni.....	14
ART. 26 Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni.....	14
PARTE TERZA CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI.....	15
ART. 27 - Presupposto del canone.....	15
ART. 28 - Soggetto passivo.....	15
ART. 29 - Commercio su aree pubbliche.....	15
ART. 30 - Rilascio dell'autorizzazione.....	15
ART. 31 - Determinazione del canone.....	15
ART. 32 - Versamento del canone.....	16
ART. 33 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici.....	16
ART. 34 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali.....	16
ART. 35 - Occupazione per commercio itinerante.....	16
PARTE QUARTA RIMBORSI, SANZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI.....	17
ART. 36 - Rimborsi.....	17
ART. 37 - Riscossione coattiva.....	17
ART. 38 - Sanzioni e penalità.....	17
ART. 39 - Accertamenti.....	18
ART. 40 - Norme transitorie.....	18
ART. 41 - Norme finali.....	18
ART. 42 - Entrata in vigore.....	19

PARTE PRIMA

DISCIPLINA GENERALE

ART. 1 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina:
 - a) il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 817 a 836, denominato "canone unico", che sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
 - b) il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Duino Aurisina, denominato "canone mercati" in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 837 e seguenti.
- 2) Il canone unico è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi e fatto salvo il canone mercati che si applica in deroga alle disposizioni concernenti il predetto canone unico e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 3) Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- 4) Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché le disposizioni del Regolamento approvato con D.C. 87 dd. 21.12.1998 e s.m.i. non in contrasto con il presente Regolamento. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
- 5) A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale, se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
- 6) Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e per le autorizzazioni per la diffusione pubblicitaria sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.

ART. 2 - Classificazione del Comune

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.

- 2) Agli effetti dell'applicazione del Canone Unico, il Comune di Duino Aurisina si colloca nella classe "Comuni fino a 10.000 abitanti", ai sensi dei commi 826 e 827, art. 1 della Legge 160/2019.

ART. 3 – Le tariffe

- 1) La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
- 2) Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b) annuale: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare.
- 3) Il canone è calcolato moltiplicando la tariffa, giornaliera o annuale per la durata e il numero di metri quadri, applicando coefficienti moltiplicatori che tengano conto della valutazione della disponibilità dei siti richiesti, del vantaggio ricavabile dall'occupazione o dall'esposizione pubblicitaria, del sacrificio imposto alla collettività, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano delle occupazioni o delle esposizioni, dalla classificazione delle aree.

ART. 4 – Suddivisione del territorio in zone

- 1) Il territorio comunale è suddiviso in due categorie, graduate in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati, nonché delle loro potenzialità economiche:
 - I categoria: spazi pubblici o aperti al pubblico compresi nelle località:
 - Aurisina – Nabrežina (Cave, Centro);
 - Aurisina S. Croce – Nabrežina Križ;
 - Sistiana – Sosljan;
 - Borgo S. Mauro – Naselje Sv. Mavra;
 - Duino – Devin;
 - Villaggio del Pescatore – Ribiško naselje.
 - II categoria: spazi pubblici o aperti al pubblico compresi in tutte le aree delle rimanenti località e quelle non indicate nella I. categoria.
- 2) Ferma restando la suddivisione in 2 categorie, la Giunta può aggiornare i perimetri delle stesse in relazione all'eventuale mutato contesto urbano.
- 3) Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata. In caso di pari frazione si applica la tariffa maggiore.

PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 5 - Presupposto del canone unico

- 1) Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Duino Aurisina, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

ART. 6 - Soggetti passivi

- 1) Il canone è dovuto dal titolare della concessione, della autorizzazione o dal dichiarante nei casi previsti ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
- 2) Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- 3) Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
- 4) Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

ART. 7 - Esclusioni

- 1) In conformità alle previsioni del vigente Regolamento Edilizio, le disposizioni regolamentari relative alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche non si applicano:
 - a) per le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 (sei) ore;
 - b) per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa sia meno di un'ora sullo stesso luogo.

Le predette disposizioni non si applicano inoltre:

- c) ad occupazioni con impianti pubblicitari che non siano posti in aderenza al suolo (purché posti ad un'altezza tale da non interferire con il pieno godimento del medesimo), per le quali si applicano unicamente le disposizioni relative all'aspetto pubblicitario nonché del Regolamento sulla Pubblicità lungo le strade o in vista di esse nel territorio del Comune di Duino Aurisina.
- 2) Per le predette fattispecie, non è pertanto necessario presentare domanda di occupazione del suolo pubblico.

ART. 8 - Riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari

- 1) È disposta la riduzione del 50% del canone per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata senza scopo di lucro e per fini non economici o nel caso siano realizzate con il patrocinio del Comune di Duino Aurisina.
- 2) È disposta la riduzione del 50% del canone per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con gli Enti Pubblici territoriali, territorialmente competenti, o con il patrocinio del Comune di Duino Aurisina a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati.
- 3) In ogni caso, la presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore a 300 centimetri quadrati.
- 4) Ai fini dell'applicazione della riduzione del canone di cui ai precedenti commi, il patrocinio e/o la collaborazione devono essere adeguatamente documentati.
- 5) È disposta la riduzione del 95% del canone:
- per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali;
 - per le occupazioni realizzate per finalità culturali;
 - per le occupazioni realizzate per finalità sportive;
 - per le occupazioni realizzate per le finalità connesse alla pesca e all'agricoltura;
 - per le occupazioni realizzate per finalità sociali e benefiche (come da Emendamento prot. 1196 dd. 25.01.2021);
- 6) È disposta la riduzione del canone complessivamente dovuto del 50% per le occupazioni temporanee di durata continuativa superiore a 14 (quattordici) giorni;
- 7) È disposta una ulteriore riduzione del canone complessivamente dovuto del 50% in aggiunta a quella indicata al punto 6) del presente articolo per le occupazioni temporanee di durata continuativa superiore a 30 (trenta) giorni;
- 8) Le riduzioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo non si applicano alle occupazioni temporanee del suolo pubblico per esercizi di ristorazione, bar e altre attività commerciali aventi scopo di profitto.
- 9) Nel caso di concessioni di suolo pubblico di più di 1.000 mq. o 1.000 ml di estensione, la superficie eccedente quella misura si computa in ragione della sua decima parte.

ART. 9 – Esenzioni dal canone

- 1) Sono esenti dal canone:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per

finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica e altre finalità istituzionali;

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti comunali vigenti, nonché le occupazioni di cui all'articolo 13, comma 2 del presente Regolamento;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - q) per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari;
 - r) tende fisse e retrattili a fronte di esercizi commerciali;
 - s) passi carrabili;
 - t) occupazioni permanenti realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico e privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - u) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro e occupazioni effettuate da soggetti di cui alla L. 16/12/1991 n. 398;
 - v) opere, impianti, allacci ed in generale altri manufatti di collegamento degli utenti alle reti di erogazione di pubblici servizi;
 - w) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;
 - y) opere o altri manufatti di arredo urbano, che non determinino un'apprezzabile riduzione della fruibilità del suolo o soprassuolo pubblico ma che ne costituiscano un abbellimento o comunque una valorizzazione;
 - x) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico in forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla Giunta Comunale un rilevante interesse cittadino;
 - z) occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico con festoni, luminarie, drappi decorativi.
 - aa) occupazioni di spazi con cassette raccolta posta, tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere.
 - bb) occupazioni per sosta per scarico e consegna merci.
- 2) Per queste fattispecie è comunque necessario presentare la domanda di occupazione di suolo pubblico.

ART. 10 – Modalità di dichiarazione

- 1) La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione, nei casi previsti, equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
- 2) Per le occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il soggetto titolare di concessione è obbligato a presentare dichiarazione in cui deve indicare il numero complessivo delle utenze al 31 dicembre entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

ART. 11 – Versamento del canone

- 1) Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune contestualmente all'emissione della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e ss.mm.ii.
- 2) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio del provvedimento; qualora l'importo del canone superi Euro 1.000,00 sarà facoltà dell'Ufficio,

in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrisponderci entro il termine di scadenza della concessione o dell'autorizzazione.

- 3) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio del provvedimento; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, le restanti tre rate entro l'anno in corso, semprechè la scadenza del provvedimento sia successiva a tale termine;
- 5) Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 6) La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso, da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
- 7) Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

ART. 12 - Funzionari responsabili

- 1) La Giunta designa i funzionari responsabili dei: Servizi Tributi, Patrimonio, Commercio e Polizia Locale, ciascuno per le proprie competenze, riferite all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone.
- 2) Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni adottato dall'Ente.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I - LE OCCUPAZIONI

ART. 13 - Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

- 1) La concessione per le occupazioni di suolo pubblico riguardano le tipologie come disciplinate nel Regolamento approvato con D.C. 87 dd. 21.12.1998 e s.m.i.:
- 2) Non sono soggette a concessione o autorizzazione le occupazioni di suolo pubblico per le quali, con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, in occasione di eventi di rilevante interesse pubblico o in caso di eventi straordinari, vengano stabilite particolari

facoltà di utilizzo del suolo pubblico anche gratuitamente, al fine di incentivare la massima partecipazione della collettività locale. I soggetti fruitori sono comunque tenuti a far pervenire ai competenti Uffici dichiarazione del rispetto delle condizioni di sicurezza in termini di non interdizione delle corsie d'emergenza e di rispetto del necessario passaggio pedonale e del recepimento delle eventuali indicazioni della Polizia Locale.

ART. 14 - Determinazione del canone per le occupazioni

- 1) Per tutte le occupazioni di spazi e aree pubbliche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
- 2) Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

ART. 15 - Tariffa per le occupazioni sottosuolo

- 1) Per le occupazioni annuali del sottosuolo la tariffa standard di cui all'art. 1 comma 826 della Legge 160/2019 è ridotta a un quarto.
- 2) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

ART. 16 - Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

- 1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'art. 1 comma 831 della Legge 160/2019 (euro 1,50 per comuni fino a 20.000 abitanti).
- 2) L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800.
- 3) Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
- 4) Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
- 5) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 6) Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 17 - Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni

- 1) I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:
 - a) Mezzi destinati alla pubblicità esterna
 - b) Mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni
- 2) Con riferimento al comma 1 lettera a), vengono determinate le tipologie di impianti pubblicitari previste dal Regolamento approvato con la D.C. 81 dd. 02.10.1995

ART. 18 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

- 1) Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 5 comma 1 lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
- 2) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, laddove consentita, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
- 3) In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- 4) Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

TITOLO III - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I - LE OCCUPAZIONI

ART. 19 - Domanda di concessione

- 1) Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche deve inoltrare domanda al Comune, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale in attuazione delle procedure previste dal Regolamento approvato con D.C. 87 dd. 21.12.1998 e s.m.i. e delle procedure particolari disciplinate dal presente Regolamento.
- 2) In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, purché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio della concessione. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

ART. 20 - Autorizzazione ai lavori

- 1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 21 - Domanda e documentazione

- 1) Per l'installazione, il trasferimento, la modifica o il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando la domanda che deve contenere: indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, codice fiscale, ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto, durata della pubblicità, dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
- 2) Per la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso i mezzi individuati al successivo articolo 22 è stabilita la presentazione di un'apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

ART. 22 - Dichiarazioni

- 1) Sono soggetti alla presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione:
 - a) i mezzi pubblicitari ammessi ai sensi del Regolamento approvato con la D.C. 81 dd. 02.10.1995 lungo le strade o in vista di esse nel territorio del Comune di Duino Aurisina, ma non soggetti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 23 CdS;
 - b) l'installazione di mezzi pubblicitari previsti dal Piano degli Impianti;
 - c) le locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi visibili dall'esterno, previa timbratura delle stesse, secondo le modalità previste dall'ufficio competente;
 - d) i messaggi pubblicitari relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti al di fuori delle facciate esterne delle edicole, delle vetrine e delle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio impianti sportivi, androni condominiali, ecc.).
- 2) Per la diffusione di messaggi pubblicitari sulle vetrine, porte d'ingresso o nelle immediate vicinanze relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è possibile effettuare un'unica dichiarazione relativamente a uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
- 3) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, la dichiarazione deve essere presentata al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione, con contestuale versamento del canone, deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà essere corredata dalla copia del

libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

- 4) Le dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo devono essere presentate sugli appositi moduli predisposti dal Comune; la dichiarazione dovrà essere corredata dall'immagine del mezzo pubblicitario.
- 5) Ogni esposizione pubblicitaria tra quelle sopra descritte, deve essere oggetto di dichiarazione, anche se esente dal pagamento del canone.
- 6) Le dichiarazioni aventi a oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari di durata superiore a un anno, si intendono rinnovate in modo automatico e tacito alla scadenza, con il pagamento del relativo canone da effettuarsi entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata disdetta. In caso di cessazione della diffusione dei messaggi pubblicitari, va presentata apposita disdetta, per atto scritto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente all'annualità successiva.
- 7) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di elementi dei messaggi pubblicitari che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata che vadano a incidere sulla quantificazione del canone dovuto. È fatto obbligo di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

ART. 23 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

- 1) Il rilascio dell'autorizzazione segue le procedure previste dal Regolamento approvato con la D.C. 81 dd. 02.10.1995 lungo le strade o in vista di esse nel territorio del Comune di Duino Aurisina.

CAPO III – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24 – Pubbliche affissioni

- 1) Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.
- 2) Per l'affissione dei manifesti l'interessato è tenuto a presentare apposita commissione al Comune utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso.
- 3) Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, previa ricezione del pagamento entro la giornata di presentazione della commissione stessa.
- 4) La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo.
- 5) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta il Comune ne dà tempestiva comunicazione scritta al committente.
- 6) Nel caso di cui al comma 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate.

- 7) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
- 8) Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, qualora richiesto.

ART. 25 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

- 1) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune.
- 2) La misura del canone da applicare per ciascun manifesto da esporre è calcolata in metri quadrati, arrotondati all'unità superiore è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.

ART. 26 Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

- 1) Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune di Duino Aurisina da esso svolte in via esclusiva;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per Legge.

PARTE TERZA

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI

ART. 27 - Presupposto del canone

- 1) Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati istituiti dal Comune, realizzati anche in strutture attrezzate.

ART. 28 - Soggetto passivo

- 1) Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

ART. 29 - Commercio su aree pubbliche

- 1) Per la disciplina del commercio su aree pubbliche si rimanda alla Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29 s.m.i.

ART. 30 - Rilascio dell'autorizzazione

- 1) Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia ai rispettivi Regolamenti ed al quadro normativo vigente in materia.

ART. 31 - Determinazione del canone

- 1) Si applicano le tariffe annuali per le occupazioni superiori all'anno solare e le giornalieri per quelle inferiori all'anno solare, secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento. Le tariffe giornalieri si applicano frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie, si possono prevedere riduzioni fino all'azzeramento del canone.
- 2) Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza almeno bisettimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
- 3) La superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante il suolo. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

- 4) Per le occupazioni nei mercati istituiti in strutture attrezzate il canone potrà tenere conto anche degli oneri di gestione della struttura.

ART. 32 – Versamento del canone

- 1) Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
- 2) Per le modalità e termini di pagamento del canone, da effettuarsi comunque prima del rilascio della concessione, si rinvia ai vigenti Regolamenti per la disciplina del commercio su aree pubbliche, dei mercati e del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con D.C. 87 dd. 21.12.1998 e s.m.i..

ART. 33 – Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

- 1) Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dai vigenti Regolamenti per la disciplina del commercio su aree pubbliche, dei mercati e delle fiere.

ART. 34 – Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

- 1) L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dai vigenti Regolamenti per la disciplina del commercio su aree pubbliche, dei mercati e delle fiere.

ART. 35 – Occupazione per commercio itinerante

- 1) Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia ai vigenti Regolamenti per la disciplina del commercio su aree pubbliche, dei mercati e delle fiere.

PARTE QUARTA

RIMBORSI, SANZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 36 – Rimborsi

- 1) I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
- 2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 5 euro, al netto degli interessi maturati.
- 3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

ART. 37 – Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva è effettuata ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti.

ART. 38 – Sanzioni e penalità

- 1) Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019. Restano ferme altresì le sanzioni accessorie, ove applicabili, di cui al Regolamento approvato con D.C. 87 dd. 21.12.1998 e s.m.i.
- 2) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- 3) Si applica inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria coincidente con il doppio dell'ammontare della somma di cui al punto 1) per le occupazioni senza concessione o autorizzazione o dichiarazione, e pari all'ammontare della somma di cui al punto 1) per le occupazioni difformi dall'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione incidenti sul canone e per quelle effettuate prima della data di inizio o dopo la scadenza del termine del titolo rilasciato.
- 4) In caso di inottemperanza da parte del trasgressore all'obbligo di rimozione, il Comune o il soggetto incaricato procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.
- 5) Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

- 6) Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

ART. 39 - Accertamenti

- 1) L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
- 2) Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
- 3) All'accertamento delle violazioni delle norme previste dal presente regolamento provvedono la Polizia Locale, i soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, i singoli responsabili dei procedimenti di emissione dei provvedimenti di concessione e autorizzazione.

ART. 40 - Norme transitorie

- 1) Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 2) Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. 160/2019, restano valide fino alla scadenza naturale, purché conformi al presente Regolamento e siano stati regolarmente assolti rispettivamente l'Imposta Comunale sulla Pubblicità ex D.Lgs. 507/1993 e il Canone di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche assolta per l'anno 2020 e precedenti; entro la medesima data i titolari di tali autorizzazioni e concessioni dovranno presentare domanda di rinnovo.
- 3) In caso di richiesta di rinnovo, l'ufficio comunale competente, provvederà all'esame della compatibilità con le previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
- 4) Gli importi versati entro il 31/12/2020 a titolo di Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche affissioni (ex D.Lgs. 507/1993), Canone di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (ex art. articoli 63 e 52 D.Lgs. 446/1997), sono considerati validi ai fini dell'assolvimento del Canone Unico, salvo eventuale conguaglio.
- 5) Fino all'aggiornamento del Piano degli Impianti non sono consentite sul territorio ulteriori installazioni di impianti pubblicitari disciplinati dal piano in vigore alla data di approvazione del presente regolamento.

ART. 41 - Norme finali

- 1) E' abrogata ogni disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 2) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in quanto compatibili con il presente Regolamento.
- 3) Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

ART. 42 - Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.
- 2) La disciplina prevista dal presente regolamento produce effetti sulle fattispecie impositive indicate nello stesso dal 1.1.2021.